



Honos alit artes

Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri

IL CAMMINO DELLE IDEE
DAL MEDIOEVO ALL'ANTICO REGIME
Diritto e cultura nell'esperienza europea

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



Reti Medievali E-Book

19/III

Honos alit artes

**Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri**

**IL CAMMINO DELLE IDEE
DAL MEDIOEVO ALL'ANTICO REGIME**

Diritto e cultura nell'esperienza europea

**a cura di
Paola Maffei e Gian Maria Varanini**

**Firenze University Press
2014**

A proposito di alcune riflessioni medievali sulle Leggi Rodie

di Vito Piergiovanni

In uno dei suoi volumi di generale approfondimento dei fenomeni giuridici dal medioevo all'età contemporanea, Mario Ascheri ha riflettuto sulle vicende del diritto commerciale e marittimo e, tra le altre osservazioni, mi ha colpito un preciso riferimento alla *Lex Rhodia de iactu*: sulle vicende di questo testo vorrei anch'io aggiungere qualche considerazione.

Ascheri afferma, a proposito del commercio e della sua regolamentazione, che

il diritto romano non aveva sviluppato questo diritto come un diritto a sé, di categoria, per i mercanti operanti in patria e nel Mediterraneo. In quest'ampia area però già nell'antichità vennero formandosi delle regole che trovavano applicazione appunto tra operatori economici dei vari Paesi, alcune delle quali lasciarono tracce nel diritto romano. In questo si parla infatti sia della cosiddetta *lex Rhodia de iactu*, un complesso di regole disciplinanti il caso dell'avaria che costringesse a disfarsi delle merci, riportate come origine all'isola di Rodi¹.

I principi contenuti in questa normativa e le riflessioni dei giuristi sono confluiti a formare uno specifico titolo del *Digesto* (D. 14.2)². Nel medioevo, oltre all'interesse dei giuristi civilisti, è culturalmente significativa la circostanza che la normativa marittima della *Lex Rhodia* sia entrata a fare parte del *Corpus Iuris Canonici* attraverso il suo inserimento nel *Decreto* di Graziano e che abbia consentito una serie di riflessioni ed approfondimenti relativamente al naufragio ed alle sue conseguenze giuridiche e morali. Si tratta di un interessante episodio di accostamento tra la tradizione canonica e quella civile che fornirà ancora qualche secolo più tardi materiali per la riflessione di alcuni teologi.

L'analisi della presenza e della funzione avuta dai testi di diritto romano all'interno del *Decreto* di Graziano è stata un importante elemento di riflessione per la migliore conoscenza del processo scientifico che si è sviluppato intorno alla prima grande opera complessiva del diritto canonico medievale. Dai primi e pionieristici studi di Adam Vetulani e di Stephan Kuttner, il tema è stato presente nelle opere

¹ M. Ascheri, *I diritti del medioevo italiano. Secoli XI-XV*, Roma 2000, pp. 189-190.

² G. Purpura, *Ius naufragii, sylai e lex Rhodia: genesi delle consuetudini marittime e mediterranee*, in «Annali del Seminario giuridico dell'Università di Palermo», 47 (2002), pp. 273-292; e E. Chevreau, *La lex Rhodia de iactu: un exemple de la réception d'une institution étrangère dans le droit romain*, in «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis», 73 (2005), pp. 67-80.

dei maggiori studiosi del fenomeno del diritto canonico classico, ed ancora oggi è oggetto di attenzione da parte di coloro che stanno approfondendo attraverso i manoscritti le fasi di nascita e di sviluppo dell'opera graziana³.

A questo quadro che si va progressivamente delineando è possibile aggiungere un esempio particolare che, pur non considerato da questa storiografia, può contribuire ad integrare ulteriormente il *Decreto* di Graziano nell'ambito del movimento culturale che, nel medioevo giuridico, lo ha prodotto e che si è alimentato sia di elementi canonistici che civilistici: all'interno delle vicende che hanno accompagnato, dal medioevo in avanti, la formazione del diritto comune, la dialettica e la reciproca osmosi tra la legge e la dottrina canonica e quella civile, deve essere inserita anche l'attenzione riservata dai canonisti, iniziata con il *Decreto* di Graziano e continuata dalla scienza giuridica successiva, per alcuni aspetti della tradizione testuale romanistica avente ad oggetto il diritto del mare.

Il richiamo a tali tematiche, infatti, proposto da un testo del *Decreto* di Graziano, è un evidente riferimento ad un dato culturale ormai comune: non è, infatti casuale che il richiamo alla "legge rodia" sia contenuto nella parte iniziale dell'opera, esattamente nella *distinctio secunda*, all'interno cioè delle prime venti *distinctiones* che raccolgono i problemi generali del diritto, trattando, ad esempio, di legge, consuetudine, diritto naturale e divino ed altri temi di portata concettualmente significativa e che avranno un'eco nella dottrina successiva. Come ricostruito da Gaudemet, infatti, Graziano ha costruito questa parte del *Decreto* utilizzando fonti diverse quali decretali pontificie autentiche ed apocriefe, canoni conciliari e padri della Chiesa, fonti romane ma soprattutto ha ripreso parti intere dell'opera di Isidoro di Siviglia, soprattutto il *De legibus*, senza addirittura cambiare l'ordine dei testi ma consentendo ai principi essenziali della dottrina romana sulle fonti di entrare nel diritto canonico. Gaudemet parla di «copie servile» che, a suo parere, comporta degli inconvenienti poiché immette definizioni senza interesse per i canonisti del XII secolo «telles que celles du *Ius Quiritium*, des *Senatus Consultes*, des lois "tribuniciennes" ou "consulaires"; pour ne rien dire du "droit militaire" ou des *leges Rhodiae*!». La scelta di Isidoro è nella direzione di una specie di ostilità generale che emerge nella prima parte del *Decreto* verso i testi romanistici, ma, a mio parere, per il riferimento alle leggi rodie le ragioni della utilizzazione devono essere cercate nella funzionalità di tale richiamo alla costruzione di un diritto canonico nuovo ed operante in contesti storico-politici che stanno velocemente mutando⁴.

Partendo dal contesto culturale e sistematico che vede nelle prime *distinctiones* la giusta collocazione per la esposizione dei principi generali della scienza

³ A. Winroth, *Recent Work on the Making of Gratian's Decretum*, in «Bulletin of Medieval Canon Law», n.s., 26 (2004-2006), pp. 1-29.

⁴ J. Gaudemet, *Contribution à l'étude de la loi dans le droit canonique du XII^e siècle*, in *La formation du droit canonique médiéval*, III, London 1980 (Variorum Reprints), pp. 19-35, e *La doctrine des sources du droit dans le Décret de Gratien*, *ibidem*, VII, pp. 23-35; P. Landau, *Neue Forschungen zu vorgratianische Kanonensammlungen und den Quellen des gratianischen Dekrets*, in «*Ius commune*», 11 (1984), pp. 15 sgg., e *Quellen und Bedeutung des Gratianischen Dekrets*, in «*Studia et documenta historiae et iuris*», 52 (1986), pp. 218-235.

giuridica calati nella sua opera, Graziano, infatti, si chiede «*quae sint Rodiae leges*» e, riprendendo alla lettera un testo di Isidoro di Siviglia nelle *Etimologie*⁵, risponde che «*Rodiae leges navalium commerciorum sunt, ab insula Rodo cognominatae, in qua antiquitus mercatorum usus fuit*»⁶. È una spiegazione che, partendo dal semplice piano geografico e lessicale, apre precisi percorsi di collegamento con l'ambiente economico, sociale e culturale in cui il maestro vive: dalla tradizione romana si prende spunto per fare emergere i mercanti, le loro consuetudini ed alcuni risvolti spirituali e morali della loro attività. L'orizzonte aperto del mare Mediterraneo, quasi materializzato nell'isola di Rodi, si pone come emblematico del rapporto esistente fra il mare ed il commercio.

Un dato normativo, connesso con una tradizione dottrinale, è il punto di partenza che segna l'entrata ufficiale di temi marittimi all'interno del diritto canonico classico. La circolazione delle merci nel mondo romano ha, infatti, contribuito a fare crescere l'importanza commerciale di Rodi con la conseguenza che l'isola dà il nome ad un complesso di consuetudini e leggi marittime utilizzate progressivamente da coloro che, per ragioni mercantili, trafficano nel bacino orientale del Mediterraneo. Di tale tradizione nel *Digesto* viene riportata solo la parte *de iactu*, che contiene, oltre alle norme sulle avarie del carico e della nave e sull'obbligo di contribuzione dei vari soggetti partecipi all'impresa marittima, anche un riconoscimento imperiale del rilievo primario delle consuetudini del mare⁷.

È molto significativa, in prospettiva scientifica, la circostanza che Graziano non faccia alcun riferimento a tematiche di tipo religioso e morale che, come vedremo, saranno sviluppate dai canonisti a lui successivi.

Si potrebbe, peraltro, ipotizzare che sia stato proprio il contenuto sostanzialmente secolare del passo isidoriano ad aprire, in ambiente culturale dello Studio bolognese, nuove prospettive di utilizzazione del testo graziano: esso, infatti, diventa immediatamente una base di elaborazione da parte della dottrina canonistica, come vedremo, ma l'idea di un contesto culturale volto alla creazione di un diritto comune emerge soprattutto dal più famoso civilista del secolo successivo. Accursio, infatti, nella sua 'glossa ordinaria' ad un frammento delle *Sentenze* di Paolo (il primo del titolo del *Digesto Ad Legem Rhodiam de iactu*), dopo aver introdotto il *Casus* ed il principio della contribuzione comune dei mercanti in caso di getto operato ai fini di salvare la nave ed il resto del carico dalle conseguenze di una tempesta, usa il testo graziano come l'*auctoritas* che da sola compendia e attesta la tradizione scientifica precedente:

Lege Rhodia. Sic dicta: quia in Rhodo insula eius frequentia prius fuit propter frequentem usum mercatorum, qui ibi fuit: ut in decre. Dist. Ij. C. Rhodiae. Accursius⁸.

⁵ Isidoro di Siviglia, *Etimologie o origini*, a cura di A. Valastro Canale, Torino 2004, L. V: *Delle leggi e dei tempi*, p. 396, XVII. *De Legibus Rhodiis*.

⁶ *Decretum magistri Gratiani*, ed. Ae. Friedberg, Leipzig 1879 (rist. Graz 1959), p. 3, dist. II, c. 8.

⁷ Si veda C.M. Moschetti, *Naufragio*, in *Enciclopedia del diritto*, 17, Milano 1977, pp. 547-558.

⁸ *Digestorum Liber XIII, Tit. II*, in *Digestum vetus, seu pandectarum iuris civilis, tomus primus*, Lugduni 1589 [haeredes Iacobi Iuntae], pp. 1459 sgg.

Le varianti rispetto a Graziano sono certo minime, a riprova di quella osmosi culturale nel percorso di formazione di un *utrumque ius*; ma il segno dei tempi politici, economici e sociali ormai mutati si rileva soprattutto dallo stesso rilievo che i due maestri riservano all'*usus mercatorum*. Sembra di essere ormai ad una situazione accettata al punto che non tutti i decretisti successivi a Graziano ritengono opportuno rimarcare questo dato dal testo di Isidoro di Siviglia recuperato dal maestro e dalla tradizione romana, limitandosi a cogliere gli aspetti particolari che ad ognuno sembrano più significativi.

A questa normativa, infatti, era tradizionalmente e tecnicamente assegnato il compito di regolamentare le avarie marittime: si parte dal concetto che tra i proprietari delle merci caricate esista una comunione di pericolo relativamente ai sinistri marittimi, con la conseguenza che, ove ci sia uno *iactus* di merci in mare per salvare la nave, sia l'armatore che i proprietari delle merci preservate debbono indennizzare i proprietari di quelle distrutte in proporzione al valore dello scafo e del carico salvati⁹.

Parte da tali presupposti Stefano Tornacense quando afferma¹⁰:

Lex Rhodia dicitur de iactu, qua cautum est, ut, si levandae gratia navis iactus mercium facta est, omnium contributione sarciantur, quod pro omnibus datum est. Quae ideo dicitur Rhodia, quondam circa Rhodon insulam propter pericula frequenter contingebat fieri iactum de navibus.

Il rilievo dell'antico testo risiede, a suo parere, nella centralità dei fattori tecnico-giuridici della responsabilità comune, a cui aggiunge un elemento di fatto costituito dai pericoli del mare intorno a Rodi. Un completo recupero del pensiero di Graziano si ha invece nella *Summa* di Ugucione secondo il quale

Lex Rodia dicitur de iactu, qua cautum est ut, si gratia alleviande navis iactus factum est, idem omnium contributione resarciatur quod pro omnibus iactum est. Et dicitur sic a Rodo insula ubi frequenter fiebant iactus de navibus propter loca periculosa. Vel generaliter in ea tractatur de navibus commerciis et contractibus. Et dicitur sic a Rodo insula quia ibi olim erat frequens usus navium et mercatorum,

e lo stesso autore allarga la prospettiva della validità dell'antica normativa con una considerazione più generale, e cioè che «generaliter in ea tractatur de navibus commerciis et contractibus»¹¹. Solo con la glossa ordinaria al testo del *Decretum*, che pure discute di *iactus*, compaiono i temi religiosi che, oltre a riportarsi all'attualità contemporanea, cioè ai problemi presenti nella seconda

⁹ *Ibidem*, Casus ad v. *lege*: «Cum plures mercatores essent in navi, et unus in tempestate levandae navis causa merces suas in mare proiecit: lege Rhodia cavetur, ut alii tribuant ad resarcendum damnum proliciendis. Vivia.».

¹⁰ Stephan von Doornick (Étienne de Tournai, Stephanus Tornacensis), *Die Summa über das Decretum Gratiani*, hrg. J.F. von Schulte, Giessen 1891 (rist. Aalen 1965), p. 13, ad v. Rhodiae.

¹¹ Huguccio Pisanus, *Summa decretorum*, I, *Distinctiones I-XX*, ed. O. Přerovský, Città del Vaticano 2006 (Monumenta Iuris Canonici, Series A: Corpus Glossatorum, 6), p. 62. Per un inquadramento generale W.P. Müller, *Huguccio. The life, works, and thought of a twelfth-century Jurist*, Washington 1994, pp. 109 sgg.

parte del XIII secolo, fanno emergere un istituto, cioè lo *ius naufragii*, che coinvolge la Chiesa e le sue prerogative di difensore della morale e della giustizia:

Iniquissima est illa lex: scilicet quod patientibus naufragium inhabitatores omnia auferant (...). Sed hodie lex illa correcta est. C. de fur. Auth. Navigia. Et extra de consue. C. fin. Immo tales sunt excommunicati ipso iure ut extra de rap. excommunicationi¹².

Il riferimento alla normativa del *Liber Extra* ed alla costituzione *Navigia* di Federico II di Svevia¹³, che cercavano di abolire lo *ius naufragii*, è la nuova frontiera su cui la dottrina canonistica si attesta per combattere questa *iniquissima lex* e le gravi distorsioni pratiche a cui aveva dato luogo. Lo *ius naufragii*¹⁴ si era venuto configurando come un vero e proprio diritto feudale in base al quale i beni dei naufraghi, se entro un certo tempo non fossero stati direttamente recuperati, spettavano al signore della riva su cui erano stati raccolti. Nel concilio Lateranense I del 1110 si precisa la analogia tra coloro che si appropriavano delle cose dei naufraghi e i rei di rapina:

Quicumque res naufragorum diripunt, ut raptores et fratrum necatores ab ecclesiae limitibus excludantur,

e tale condanna si trova ripetuta nel concilio Lateranense III del 1179, riportata poi nelle Decretali di Gregorio IX sotto il titolo *de raptoribus, incendiariis et violatoribus ecclesiarum*¹⁵.

Normativa secolare ed ecclesiastica danno cittadinanza nel Mediterraneo al principio della incolumità dei naufraghi e dei loro beni, definitivamente formalizzato nel “Consolato del mare”¹⁶.

¹² *Decretum Gratiani*, apud Iuntas, Venetiis 1605, glossa a Dist. II c. 8, p. 7: «Iniquissima est illa lex: scilicet quod patientibus naufragium inhabitatores omnia auferant, ut ff. eo. Modestinus. Sed hodie lex illa correcta est. C. de fur. Auth. Navigia. Et extra de consue. C. fin. Immo tales sunt excommunicati ipso iure ut extra de rap. Excommunicationi».

¹³ *Decretalium d. Gregorii papae IX compilatio in Decretalium collectiones*, ed. Ae. Friedberg, Leipzig 1879 (rist. Graz 1959), X.I.4.9: «Quum tanto sint graviora peccata, quanto diutius infelicem animam detinent alligatam, nemo sanae mentis intelligit, naturali iuri, cuius transgressio periculum salutis inducit, quacunque consuetudine, quae dicenda est verius in hac parte corruptela, posse aliquatenus derogari. Licet etiam longevae consuetudinis non sit vilis auctoritas, non tamen est usque adeo valitura, ut veli uri positivo debeat praeiudicium generare, nisi fuerit rationabilis et legitime sit praescripta». *Codicis D.N. Iustiniani* (C. VI, 2, 18), Lugduni 1589 [haeredes Iacobi Iuntae], p. 1280, contiene il seguente testo fredericiano: «Navigia quocumque locorum pervenerint, si quo casu contingente rupta fuerint, vel alias ad terram pervenerint, tam ipsa navigia, quam navigantium bona illis in tegra reserventur, ad quos spectabant antequam navigia huiusmodi periculum incurrisset: sublata penitus omnium locorum consuetudine, quae huic adversatur sanctioni, nisi talia sint navigia, quae piraticam exercent pravitatem, aut sint nobis sive Christiano nomini inimica».

¹⁴ Si veda Moschetti, *Naufragio* cit., pp. 547-558.

¹⁵ X.V.17.3: «Excommunicationi quoque subdantur, qui Romanos aut alios Christianos, pro negotiatione vel aliis honestis causis navigio vectos, aut capere aut rebus suis spoliare praesumunt. Illi etiam, qui Christianos naufragium patientes, quibus secundum regulam fidei auxilio esse tenentur, damnata cupiditate spoliant rebus suis, nisi ablata reddiderint, excommunicationi se noverint subiacere».

¹⁶ Moschetti, *Naufragio* cit., p. 554.

Tra i canonisti le riflessioni più originali appartengono all'Ostiense il quale, proprio commentando la rubrica inserita nel titolo *de incendiariis*¹⁷, sostiene che il naufragio è spesso la conseguenza di un caso fortuito derivato, ad esempio, da una tempesta o un fulmine, ma può anche essere la conseguenza della attività dei pirati o addirittura di pescatori che con lumi traggono in inganno i naviganti facendoli naufragare e appropriandosi dei loro beni: è una attività criminosa che le autorità civili dovrebbero punire¹⁸.

Anche Bartolo da Sassoferrato inserisce nel suo commento ai testi civilistici della Legge Rodia un interessante riferimento a principi umanitari di evidente derivazione canonica:

Ultimo not. Quod tempore necessitatis omnia sunt communia unde si tu haberes de pane et ego non in necessitate licitum est mihi auferre a te. Et hoc de iure divino et humano¹⁹.

Su questo terreno culturale e giuridico ormai comune si muove soprattutto Baldo degli Ubaldi che coglie i significati più profondi e generali di tali tematiche marittime. Dopo aver spiegato le ragioni che sono alla base di contribuzioni partecipate, egli ricorda le responsabilità dei chierici ed il loro obbligo di contribuire al migliore stato della comunità in cui vivono e della stessa *respublica*, che deve accollarsi l'onere dei risarcimenti per i danni intervenuti sul pubblico territorio di propria pertinenza²⁰.

Nella stessa direzione della salvaguardia dei diritti delle persone innocentemente coinvolte, proprio commentando il codice giustiniano, e il testo dell'*Autentica Navigia* dell'imperatore Federico II, Baldo degli Ubaldi esclude che le leggi civili, siano esse statutarie o consuetudinarie, possano giustificare lo *ius naufragii* a meno che le merci non appartengano a pirati o a nemici della fede cristiana²¹. Si tratta di soggetti pericolosi e da combattere, ed i riferimenti

¹⁷ Henricus de Segusio Cardinalis Hostiensis, *Summa*, Iacobus Giunta, Lyon 1537 (rist. Aalen 1962), rubrica *de raptoribus, incendiariis et violatoribus ecclesiarum*, X.V.17.3: «naufragium quid sit. Et quidam naufracta submersio rerum et corporum quod plerumque contingit casu fortuito puta propter vim tempestatis vel fulminis ut ff. (...) Alioquin dolo malo a piratis (...) alioquin a piscatoribus lumen ostendentibus ut navigantes in periculum fallant quasi in portum aliquem delaturi: et sic navigantes in periculum deducant et sibi execrendam predam acquirant quod debet religiosa constantia presidis provincie evitare ».

¹⁸ *Ibidem*, «Qui detur (...) Sed et hi qui ex miseria fortuna naufragorum aliquid rapuerint vel lucrati fuerint dolo malo in quantum dicto pretoris accusatio datur in tantum etiam fisco sunt astricti».

¹⁹ Bartolus de Saxoferrato, *Bartolus super Secunda ff. veteris expolita commentaria*, Venetiis, per Baptistam de Tortis, 1526 (rist. Roma 1996), f. 90r-v.

²⁰ Baldus de Ubaldis, *In Secundam Digesti Vet. Partem Commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1586, f. 92r.: «Lege Rhodia. Si causa navis alleviandae merces unius mercatoris sunt iactae, omnes debent contribuire ad damni emendationem hoc d. (...) Ad id quod omnes salvos facit, omnes contribuire tenentur. Et sic est arg. Quod clerici teneantur contribuire pro salute communis, et pro statu Reipublicae. Ultimo iste tex. Facit ad q. Si aliquis de aliqua villa, vel castro, damnum fuit passus ab aliquo malefactore. Et ex forma statuti si villa vel castrum non capit malefactorem, debet damnum passo damnum emendare, et si malefactor non fuit captus, quod ex illa emendatione debet deduci pars, quae contigisset illum damnum passim, si alius extraneus fuisset damnum passus, quod debuisset habere emendationem ab illo castro vel villa».

²¹ Baldus de Ubaldis, *Super Sexto Codicis libro commentaria*, Lugduni, s.e., 1544, p. 14: «Autentica

e le scelte della Chiesa medievale si possono cogliere proprio dalle opere dei canonisti, ma anche i civilisti li tengono nella dovuta considerazione, facendone addirittura una tipologia di navigatori, come si può vedere da un testo di Angelo degli Ubaldi²². Il giurista è chiamato a dare un parere su una controversia tra Genovesi e Veneziani a proposito della libertà di navigazione nel mare Adriatico e premette un discorso più generale di inquadramento dei navigatori: la prima tipologia è proprio quella dei pirati.

Sono tematiche che incardinano principi di morale collettiva e individuale e si inquadrano in precise linee di azione religiosa che fanno parte del magistero della Chiesa; non è, quindi, casuale che anche i teologi dei secoli successivi affrontino questo tema spesso attestandosi sulle stesse basi teoriche dei canonisti, utilizzando le stesse fonti giuridiche, sia canoniche che secolari. Tale tendenza si può esemplare con l'autore della *Summa Sylvestrina*, che scrive tra XV e XVI secolo, il quale per la definizione del “naufragio” richiama direttamente la legge Rodia e sul problema della restituzione dei beni naufragati si esprime, riportando normativa e dottrina giuridica, sia *secundum leges* che *secundum canones*²³.

Navigia: Res naufragorum auferri non possunt pretextu alicuius consuetudinis vel statuti nisi essent res pyratarum vel hostium cristiani nominis vel imperii et puniuntur in contrarium trasgressores (...) Item nota quod pirate equiparantur hostibus fidei et principis et possunt impune a quolibet derobari quia sunt ipso iure diffidati».

²² Angelus de Ubaldis, *Consilia*, typis A. Wecheli, sumptibus S. Feyrabend, Francofurti 1575, cons. 290, pp. 205-207: «considero navarcorum seu navigantium triplex genus. Quidam enim sunt navigantes, exercentes piraticam pravitatem, aut principis, aut Christiani generis inimici. Et istis nedum, quod possit navigandi licentia interdici, immo autoritate propria capi, et spoliari possunt (...) Istorum enim navigantium, iniquissimum et pessimum genus est ... Quidam sunt navigantes ax causa necessaria, sicuti sunt navarci species annonarias deferentes, ad rem publicam principis aut etiam Romanorum. Et istis nedum quod possit navigandi potentia interdici, immo debent omni securitate potiri nec debent aliquas commissiones pati (...) Tertium autem navarcorum genus est qui cum mercationibus et aliis licitis et honestis per mare discurrunt». Su questo *consilium* si veda U. Petronio, *Venezia, Ancona e l'Adriatico in un consiglio di Raffaele Fulgosio e Raffaele Raimondi da Como*, in *Scritti in onore di Dante Gaeta*, Milano 1984, pp. 548 sgg. Più in generale si vedano gli spunti presenti negli studi in *Corsari e riscatto dei captivi. Garanzia notarile tra le due sponde del Mediterraneo*, Atti del Convegno di studi storici, Marsala, 4 ottobre 2008, a cura di V. Piergiorgio, Milano 2010 (Studi storici sul notariato italiano, 14).

²³ Sylvester Prierias (Silvestro Mazzolini O.P.), *Summa Sylvestrinae, quae Summa Summarum merito noncupatur, Pars secunda*, Venetiis, apud Fabium et Augustinum Zopinos fratres, 1598, ff. 185v-186r: «Naufragium dictum quasi navis fragium, sive fractura, est nave fracta. i. periclitata, rerum corporumque submersio l. deprecatio. Et per totum, ff. ad l. Rho. De iact. C. de naufr. L. 2. Primo vero quaeritur, utrum restituere teneatur, qui aliquid de naufragio rapuit? Et dico quod sic sive de navi, sive de mari aut littore rapiat. ff. de incen. Ruin. Naufr. L. si quis est naufragio. Et d. l. deprecatio, nec excusat a mortali, et restitutione, aliqua consuetudo statutum, aut praeceptum: sed furtum est. Ff. de acqui. re. do. l. qua ratione in fi. C. de fur. l. rerum. Qui etiam secundum leges, si petatur intra annum, condemnabitur ad restituendum quadruplum: post annum vero in simplum, ut in d. l. rerum et ff. eo. L. l. secundum canones, vero, si iste raptor sit episcopus, vel praelatus, aut clericus, deponi debet: de accus. cum dilecti (...) ultra praedicta, sive clericus sit. sive laicus, nisi satisfecerit, debet excommunicari: imo secundum aliquos est excommunicatus. de rapt. Excommunicationi. Sed haec intellige, nisi navigia exercent piraticam tyrannidem, vel sint inimica nomini Christiano vel principu. C. de fur. in aut. Navigia». Si veda anche l'opera di Giovanni Cagnasso di Taggia (1448-1521), *Summa Summarum quae Tabiena dicitur*, Bononiae, in edibus Benedicti Hectoris bibliopole Bononiensis, 1517, f. 372r, «Naufragium dicitur navis fractio ex quo

Un chiaro esempio, quindi, del processo di osmosi tra le due scienze, diritto e teologia, e della evoluzione dottrinale che richiede, evidentemente, una continua dialettica ed armonizzazione: la singolarità è data proprio dallo spunto iniziale del diritto romano, che arricchisce il contesto di collaborazione culturale e scientifica che è stato alla base dello sviluppo del diritto comune.

plerumque submersio rerum et corporum contigit propter vim tempestatis vel fulminis. l. deprecatio, ff. ad l. rodiam de iac. Et quicquid de naufragio accipitur sive de ipsa navi sive de mari sive de litore restituendum est ff. de inc. rui, et nau. L. si quis ex naufragio. Nec excusat aliqua consuetudo quando furtum committatur ff. de acq. re. l. qua ratione in fi. C. de furtis l. meum quando etiam secundum leges si petatur infra annum condemnabitur ad restituendum quadruplum, sed post annum in simplum d.l. metum secundum etiam canones. Si is qui accepit sit episcopus vel praelatus sive clericus debet deponi (...) laicus vero nisi restituat debet excommunicari vel est excommunicatus de rap. C. excommunicationi (...) Intellige de navigantibus iusta causa et honesta».